



Bruxelles, 28 maggio 2021
(OR. en)

9048/21

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0361(COD)**

LIMITE

**COMPET 387
MI 379
JAI 586
TELECOM 221
CT 71
PI 40
AUDIO 57
CONSOM 124
CODEC 746**

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	8150/21
Oggetto:	Lotta ai contenuti illegali online nel contesto della proposta relativa alla legge sui servizi digitali - Dibattito orientativo

I. Contesto e stato dei lavori

Il 15 dicembre 2020 la Commissione ha presentato il pacchetto di proposte relativo alla legge sui servizi digitali, che comprende la proposta di regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali)¹ e la proposta di regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)².

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1608117147218&uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN>.

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1608116887159&uri=COM%3A2020%3A842%3AFIN>

La prima lettura della proposta relativa alla legge sui servizi digitali è stata completata di recente in sede di gruppo "Competitività e crescita", che si occupa dell'esame della proposta dal dicembre 2020. La maggior parte delle delegazioni mantiene riserve di esame sul testo. Il 27 maggio 2021 una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori è stata presentata al Consiglio "Competitività" e a giugno la presidenza dovrebbe presentare una prima riformulazione del testo a seguito dell'esame del primo ciclo di osservazioni formulate dagli Stati membri.

La proposta relativa alla legge sui servizi digitali contiene disposizioni che rivestono grande importanza per il settore della giustizia. Solleva la questione del giusto equilibrio tra la rimozione di contenuti illegali e la protezione dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Comprende anche norme procedurali per la rimozione di contenuti illegali³ online e garanzie per gli utenti i cui contenuti sono stati erroneamente cancellati dai prestatori di servizi intermediari. Di conseguenza, mira a promuovere un cambiamento nel sistema per individuare e rimuovere contenuti ritenuti illegali, fissando obblighi in materia di dovere di diligenza per i prestatori di servizi al fine di garantire che siano in vigore procedure efficaci per contrastare i contenuti illegali e affrontare i rischi sistemici quando si tratta di piattaforme online di dimensioni molto grandi.

Un altro aspetto importante della proposta riguarda una più stretta cooperazione con e tra le autorità pubbliche competenti, mentre altri aspetti che possono essere rilevanti per il settore della giustizia comprendono la territorialità, la giurisdizione e gli effetti transfrontalieri, nonché la relazione e l'interazione tra la legge sui servizi digitali e altri strumenti esistenti (ad esempio il regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online e i progetti di strumenti relativi alle prove elettroniche, nonché la direttiva 2011/93/UE, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile).

In tale contesto, la presidenza portoghese del Consiglio ha deciso di inserire la proposta relativa alla legge sui servizi digitali come punto all'ordine del giorno della videoconferenza informale dei ministri della Giustizia, tenutasi l'11 marzo 2021. In tale occasione vari Stati membri hanno ritenuto necessario cooperare strettamente con le strutture responsabili della competitività, in modo che le disposizioni pertinenti per la giustizia siano affrontate in modo adeguato durante i negoziati. La presidenza ha concluso che era fondamentale che il Consiglio "Giustizia e affari interni" continuasse a seguire il dibattito in corso.

3 ["contenuto illegale": qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione ad un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme alle disposizioni normative dell'Unione o di uno Stato membro, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tali disposizioni \(articolo 2, lettera g\)\).](#)

Nella riunione informale del CATS del 10 maggio 2021, la presidenza ha nuovamente sottolineato la grande importanza che la proposta relativa alla legge sui servizi digitali riveste per il settore della giustizia e degli affari interni. Si è tenuta in seguito una proficua discussione sulle questioni di attualità relative agli ordini di contrastare i contenuti illegali e agli ordini di fornire informazioni (articoli 8 e 9 della proposta) nonché alla notifica di sospetti di reati (articolo 21 della proposta). Le delegazioni hanno ritenuto che potesse essere utile chiarire perlomeno le norme di cui agli articoli 8 e 9 e hanno sottolineato la necessità di garantire che la formulazione del regolamento proposto sia chiara a tutti i portatori di interessi per quanto riguarda il suo impatto sulla giustizia penale. Su questo punto la Commissione ha risposto che, in sostanza, il regolamento proposto è una *lex generalis* e che le condizioni e le prescrizioni degli ordini ivi stabilite lasciano impregiudicati altri atti dell'Unione, anche nel settore della giustizia penale, che prevedono sistemi analoghi per contrastare specifiche tipologie di contenuti illegali o per fornire informazioni in settori specifici (articolo 1, paragrafo 5, articolo 8, paragrafo 4, e articolo 9, paragrafo 4). Inoltre, molte delegazioni hanno criticato la formulazione dell'articolo 21 e hanno rilevato che la nozione di "reato grave" che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone non è definita nel progetto di regolamento e potrebbe comportare incertezza giuridica.

Lo stato dei lavori riguardo a tali questioni è illustrato di seguito.

II. Ordini di contrastare i contenuti illegali e ordini di fornire informazioni (articoli 8 e 9)

Scopo di tali disposizioni è stabilire taluni elementi minimi che devono essere inclusi negli ordini transfrontalieri (le disposizioni si applicheranno anche agli ordini nazionali) per contrastare i contenuti illegali o produrre informazioni. Tali ordini possono essere rivolti direttamente da un'autorità competente di uno Stato membro a un prestatore di servizi di un altro Stato membro. La proposta relativa alla legge sui servizi digitali intende inoltre imporre ai prestatori di servizi di informare l'autorità che ha emesso l'ordine in merito alle azioni intraprese. Essa non costituisce una base giuridica per l'emissione dell'ordine né per la relativa esecuzione. Di conseguenza, la base per l'emissione o l'esecuzione dell'ordine può emanare da una *lex generalis* dell'Unione o dal diritto nazionale. La proposta relativa alla legge sui servizi digitali contiene norme armonizzate sull'esecuzione dell'obbligo per il prestatore di servizi intermediari di fornire un riscontro su un ordine.

Sono stati sollevati interrogativi in merito all'opportunità di prevedere un termine per tale obbligo di riscontro, tenendo presente che i termini per la rimozione di specifici contenuti illegali o per la presentazione di informazioni specifiche saranno soggetti alla legislazione nazionale e dell'Unione in base alla quale vengono emessi gli ordini (che può variare notevolmente a seconda del tipo di contenuto o legislazione).

È stato inoltre discusso se sia opportuno rendere obbligatorio per i prestatori di servizi seguire tali ordini. Tuttavia, si è anche osservato che ordini di questo tipo possono già essere vincolanti attraverso la *lex specialis* o la legislazione nazionale e che la legge sui servizi digitali può non essere il veicolo giusto per tali disposizioni di conferimento di poteri, tenuto conto del suo carattere orizzontale. Alcune delle questioni sollevate possono essere risolte mediante una formulazione più chiara del dispositivo e dei considerando della proposta relativa alla legge sui servizi digitali.

In particolare, le preoccupazioni espresse circa l'effetto esatto della clausola di non pregiudizio riguardo alle prescrizioni stabilite dal diritto processuale penale nazionale in conformità del diritto dell'Unione, di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e all'articolo 9, paragrafo 4, mostrano che la formulazione di un nuovo sistema di ordini potrebbe essere ulteriormente chiarita per garantire che non incida sugli strumenti esistenti dell'UE nel settore della cooperazione giudiziaria per quanto concerne le azioni volte a contrastare i contenuti illegali.

Alcune delegazioni hanno inoltre insistito sulla necessità di chiarire che l'articolo 9 non dovrebbe applicarsi agli ordini di produzione e di conservazione come proposto nel progetto di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale. Sebbene l'articolo 1, paragrafo 5, della proposta relativa alla legge sui servizi digitali chiarisca che il progetto di regolamento relativo agli ordini di produzione e di conservazione sarà considerato come *lex specialis*, potrebbe essere ulteriormente chiarito che anche l'articolo 9, paragrafo 4, lascia impregiudicato tale regolamento.

III. Notifica di sospetti di reati (articolo 21, paragrafo 1)

L'articolo 21 della proposta relativa alla legge sui servizi digitali prevede in sintesi che una piattaforma online deve informare senza indugio le autorità giudiziarie o di contrasto interessate in merito al sospetto che sia stato commesso, si stia commettendo o probabilmente sarà commesso un reato grave che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, fornendo tutte le informazioni pertinenti disponibili.

Anche questa disposizione solleva preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda il suo ambito di applicazione. È stato chiesto se vi sia una ragionevole giustificazione per esentare le piattaforme online che si qualificano come microimprese o piccole imprese dall'obbligo di informare le autorità competenti in merito a reati gravi che comportano una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone.

D'altro canto, la formulazione indica soltanto che le autorità dovrebbero essere informate "senza indugio", senza indicare un termine preciso per tale obbligo di informazione.

Si può inoltre ritenere necessario chiarire quali "reati gravi che comportano una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone" rientrino nell'obbligo di informazione, ad esempio mediante l'introduzione di un elenco di reati pertinenti o fornendo ulteriori esempi in un considerando.

IV. Quesiti per i ministri

Alla luce delle questioni discusse sopra, si invitano i ministri a condividere le loro opinioni, da un punto di vista della giustizia penale, in relazione ai seguenti quesiti:

- a) Ritiene che la formulazione della proposta relativa alla legge sui servizi digitali vada migliorata per tenere conto delle preoccupazioni espresse in relazione agli articoli 8 e 9 che sono pertinenti per il settore della giustizia? In caso affermativo, quali aspetti specifici dovrebbero essere considerati?**

- b) Per quanto riguarda l'articolo 21, ritiene che sia essenziale chiarire l'ambito di applicazione e, in particolare, ai fini della proposta relativa alla legge sui servizi digitali, i concetti di "reato grave che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone" e "senza indugio"?**